

Dai commercialisti Linee guida su sequestri e procedure concorsuali

Si tratta di un supporto scientifico-operativo alle attività dei professionisti che svolgono incarichi di amministratori giudiziari e di liquidatori giudiziali

/ Maria Francesca ARTUSI

La delicatezza e la complessità del rapporto tra **sequestri/confische e procedure concorsuali** ha portato all'emanazione da parte del CNDCEC e della Fondazione nazionale commercialisti di specifiche Linee guida, pubblicate ieri.

Il [documento](#) si intitola appunto "Linee guida in materia di interferenze tra procedure reali (penali e di prevenzione) e procedure concorsuali" e si propone di fornire un **indirizzo univoco**, tenendo presente il quadro dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul rapporto tra misure ablatorie penali e di prevenzione e procedure concorsuali, sviluppando alcune riflessioni anche in considerazione delle diverse pronunce giurisprudenziali sul tema.

In particolare, tali Linee guida si pongono quale supporto scientifico-operativo alle attività dei commercialisti che svolgono i delicati incarichi di **amministratori giudiziari e di liquidatori giudiziali**.

In effetti, l'evoluzione normativa in materia di misure patrimoniali e il progressivo inserimento, all'interno del nostro ordinamento, di nuove ipotesi di confisca e di sequestri finalizzati a tali misure, hanno determinato un significativo **incremento** delle possibilità di **interferenza** tra procedimenti civili (principalmente fallimentari o esecutivi) e misure ablatorie (penali e/o di prevenzione), con conseguenti difficoltà di coordinamento sistematico e criticità di carattere pratico-operativo, affrontati dal legislatore solo con interventi normativi recenti ([artt. 63, 64 e 65](#) del DLgs. 159/2011, Codice Antimafia).

Le principali problematiche nascono dal fatto che nelle norme appena citate – ulteriormente rafforzate dalla L. [161/2017](#) – viene stabilita la priorità dell'interesse pubblico alla **tutela della legalità**, affermandosi la **prevalenza** del procedimento di **prevenzione** sulla liquidazione giudiziale, ma allo stesso tempo tutelando i creditori in buona fede mediante un procedimento di accertamento del passivo all'interno del giudizio di prevenzione. Tale rapporto è espressamente trattato anche nel Codice della crisi e in particolare all'[art. 317](#) del DLgs. 14/2019.

La prevalenza delle misure di prevenzione trova, tuttavia, un primo limite proprio nelle forme di **tutela** per i **creditori** (purché in buona fede) del debitore insolven-

te e meccanismi di coordinamento delle iniziative di gestione o liquidazione dei patrimoni interessati dalla vicenda ablatoria. Inoltre, incontra un'eccezione con riferimento alle misure non ablatorie dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, rispetto alle quali il codice Antimafia, all'art. 65, dispone la prevalenza delle **procedure concorsuali**. Il paragrafo 4 delle Linee guida si sofferma dunque sui rapporti tra questi due istituti e la liquidazione giudiziale.

Tale disciplina trova innanzitutto applicazione in relazione al **sequestro e alla confisca** disposti nell'ambito del procedimento di prevenzione di cui al DLgs. n. [159/2011](#), ma è altresì estesa ai sequestri penali finalizzati alle confische *ex art. 240-bis* c.p., *ex art. 51* comma 3-*bis* c.p.p. e, attese le modifiche apportate dall'[art. 373](#) del CCII (in vigore dal 15 luglio 2022), all'art. 104-bis disp. att. c.p.p., anche ai sequestri preventivi penali *ex art. 321* comma 2 c.p.p. parimenti finalizzati alla confisca.

Il Codice Antimafia disciplina anche il regime delle **interferenze** tra misure di prevenzione e procedimenti esecutivi. L'art. 55 dispone, infatti, espressamente la prevalenza della misura di prevenzione: "a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario".

Una specifica tabella inserita nelle Linee guida in esame aiuta a distinguere le varie **tipologie** di provvedimenti e i rischi conseguenti.

Una parte del documento è, poi, dedicata all'**impugnazione** dei provvedimenti di sequestro da parte del liquidatore giudiziale, su cui si è spesa molta giurisprudenza negli ultimi anni.

Interessante è l'ultimo paragrafo del documento ove si trovano alcuni suggerimenti per modifiche normative ("de iure condendo"): "oltre ad una necessaria rivisitazione, in chiave aggiornata delle fattispecie strettamente penalistiche, occorre rafforzare e **migliorare** gli **strumenti di contrasto e di prevenzione**, ritenuti maggiormente in grado di colpire le consorterie criminali contemporanee, silenziose e mercatiste, ma non meno pericolose di quelle violente, soprattutto in tempi di crisi". Vengono conseguentemente dettagliati alcuni "obiettivi imprescindibili".